



# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti  
(Iniziativa sulle cure infermieristiche)», depositata il 7 novembre 2017<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2018<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 7 novembre 2017 «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 117c<sup>4</sup>*      Cure infermieristiche

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2017 6626

<sup>3</sup> FF 2018 6465

<sup>4</sup> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell'iniziativa.

<sup>2</sup> Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

*Art. 197 n. 12<sup>5</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 117c (Cure infermieristiche)*

<sup>1</sup> Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:

- a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
  1. sotto la propria responsabilità,
  2. su prescrizione medica;
- b. l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
- c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
- d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>5</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.